

periodico bimestrale
dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Siracusa
Spedizione in
Abb. postale 70%
Filiale di Siracusa
Anno XIII - N. 2
(n. 74 dalla fondazione)
Marzo - Aprile 2009

sommario

- 3 **P**er Nino Zangara
di Giovanni Stella
- 4 **R**editometro
di Maria Cristina Bruno
- 8 **C**onsequenze fiscali della
separazione tra coniugi
di Antonino Romano
- 12 **C**ommercialisti
e politica
di Guglielmo A. Di Pietro
- 13 **L**a moda del ... nero
di Salvatore Spadaro
- 14 **P**osta elettronica
certificata
di Sebastiano Sardo
- 16 **F**ondi FAS e FESR per i
programmi di
riqualificazione urbana
di Salvatore Amore
- 18 **S**portello unico delle
Attività Produttive
- 20 **B**ilancio ambiente
e sostenibilità
- 21 **B**iblioteca

Idee e proposte al servizio della collettività

Nuove sfide

di Massimo Conigliaro

Dopo l'intensa tre giorni congressuale di Torino, al ritorno tra le carte di studio, non si può fare a meno di riflettere sulle prospettive di sviluppo della categoria.

Protagonisti del cambiamento era lo slogan scelto quale titolo dell'assise; qualcuno di noi, in verità, rientrato alla base dopo l'abbuffata di proposte del nostro Presidente, si è sentito quasi travolto dal cambiamento!

Le realtà territoriali italiane sono molteplici e ciascuno vive chiuso nel proprio cluster. Non c'è dubbio, però, che siamo tornati convinti della bontà del messaggio trasmesso al mondo esterno: *"abbiamo le competenze, siamo pronti a dare - e non a chiedere - qualcosa al Paese"*.

A livello nazionale Claudio Siciliotti mostra di avere le qualità per accreditare al meglio la categoria al cospetto delle istituzioni, mettendo a disposizione idee e proposte e - lo auspichiamo - insistendo per l'imprescindibile sviluppo della cultura del merito, dell'efficienza e della qualità.

In ambito locale - spesso assai più difficile da scardinare - spetta a ciascun dotto-

re commercialista compiere tutte le piccole azioni quotidiane utili a far comprendere le nostre competenze professionali.

In questo contesto, gli ordini territoriali rivestono una crescente importanza ed è necessario acquisire la consapevolezza del proprio ruolo. Proporsi come parte sociale sembrava, fino a poco tempo addietro, quasi un'illusione. Oggi possiamo affermare con serenità che le istituzioni ci guardano con rispetto e considerazione.

Forse, vien da dire, si aspettano anche qualcosa di più.

Ecco, allora, che occorre affinare gli strumenti di dialogo e sviluppare le occasioni di collaborazione non soltanto al fine di risolvere i problemi dei contribuenti, ma soprattutto per ribadire il nostro ruolo di promotori di sviluppo al fianco di chi produce ricchezza.

I protocolli d'intesa - spesso guardati con scetticismo - sono il primo passo per testare le reali volontà dei nostri interlocutori. E' giusto pretendere rispetto, ma occorre innanzi tutto dimostrare la nostra serietà ed impegno. Solo così potremo affrontare con successo le sfide che il mercato ci riserva.

Al via il Master di II livello in Diritto Tributario presso l'Ordine di Siracusa

Iscritti da molte province della Sicilia, selezioni rigorose e grande apprezzamento da parte dei 20 partecipanti ammessi al Master in Diritto Tributario, organizzato in collaborazione con l'Università di Catania ed il Consorzio Universitario Archimede. Le lezioni hanno preso il via il 27 febbraio scorso, nel salone Gaspare Conigliaro dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa, con il modulo sui principi costituzionali del Diritto Tributario e lo Statuto del Contribuente.

La *lectio magistralis* di inaugurazione – aperta al pubblico, nella cornice del Palazzo del Senato di Siracusa – è stata tenuta dal prof. Franco Gallo, già ordinario di Diritto Tributario alla Luiss ed oggi Giudice della Corte Costituzionale, che ha parlato del Federalismo Fiscale.

Il Master, che si concluderà nel mese di dicembre, si articola in 1500 ore complessive, così ripartite: n. 700 ore di formazione assistita che di cui n. 400 ore di didattica frontale dedicata agli insegnamenti caratterizzanti e a quelli professionali; n. 300 ore di stage per la formazione extra aula (di cui 150 ore di tirocinio, 100 ore di project work e 50 ore di verifiche degli apprendimenti); e inoltre n. 800 ore di studio personale. Le attività d'aula – che si tengono nell'intera giornata del venerdì ed il sabato mattina – sono articolate in moduli formativi ciascuno comprendente sia lezioni teoriche sia svolgimento di esercitazioni durante le sessioni di labo-

torio. Il Master consente di acquisire fino ad un massimo di 60 crediti formativi universitari.

Le aree didattiche, ed i relativi responsabili, sono: Principi costituzionali del Diritto tributario e Statuto del contribuente (Prof. *E. Giardina*); Imposte sui redditi, categorie di reddito, reddito d'impresa (Prof. *F. Randazzo*); Le vicende societarie straordinarie (Prof. *S. Muscarà*); Gli enti non commerciali e le Onlus (Prof. *S. La Rosa*); L'imposta sul valore aggiunto (Prof. *S. M. Messina*); Le imposte indirette (Prof. *G. Salanitro*); I tributi locali (Prof. *G. Salanitro*); La fiscalità internazionale e comunitaria (Prof. *G. Salanitro*); L'accertamento nelle imposte sul reddito e nelle altre imposte (Prof. *S. La Rosa*); La riscossione delle imposte (dott. *A. Guidara*); Le sanzioni tributarie e penali (Prof.ssa *D. Coppa*); Il contenzioso tributario (Prof. *S. Muscarà*); Contabilità e bilancio (Prof.ssa *M. Poselli*).

Il Comitato Scientifico del Master è composto dal Prof. Salvatore la Rosa (Coordinatore), dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania o un suo delegato, dal Prof. Emilio Giardina, dal Prof. Salvo Muscarà, Prof. Francesco Randazzo, dal Prof. Guido Salanitro e dal dott. Massimo Conigliaro.

Il 30 aprile 2009 l'Assemblea di approvazione del bilancio dell'Ordine

L'Assemblea ordinaria degli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa ha approvato il Rendiconto Generale dell'anno 2008, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Tesoriere e dalla Relazione del Collegio dei Revisori. I suddetti documenti sono disponibili per la consultazione nel sito www.odcsr.it.

il dottore commercialista PROFESSIONE E CULTURA

Bimestrale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Direttore

Gaetano Ambrogio

Direttore Responsabile

Massimo Conigliaro

Editore

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Consiglio dell'Ordine di Siracusa

Presidente

Gaetano Ambrogio

Vice Presidente

Alfio Pulvirenti

Segretario

Dino Faranda

Tesoriere

Antonino Trommino

Consiglieri

Rosario Bongiovanni
Giuseppe Cirasa
Massimo Conigliaro
Salvatore De Benedictis
Salvatore Geraci
Salvatore Spadaro
Roberto Zappalà

Redazione e Amministrazione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa
Via Reno, 21 - 96100 SIRACUSA
Tel. 0931 64354 - Fax 0931 64027
www.odcsr.it-giornale@odcsr.it

Composizione e Stampa

Marchese Arti Grafiche - Via Maestranza, 50
Tel. 0931. 61603 - 96100 SIRACUSA

Reg. Trib. di Siracusa n. 2/97 del 12/2/1997
Riproduzione Riservata - Diffusione gratuita

Gli articoli esprimono esclusivamente il pensiero personale degli autori e non impegnano in alcun modo il giornale

Numero chiuso in tipografia il 30/04/2009
Tiratura: 1500 copie

Ad un anno dalla scomparsa

Per Nino Zangara

Il ricordo di Antonino Zangara, per tutti l'avvocato Nino, è in me costante e ineludibile.

Né potrebbe essere diversamente. Mi è stato Maestro di professione e di vita; e così con tanti, tanti altri ...

Ogni volta – circostanza che si ripete spesso – che affondo la memoria nel ricordo di quell'Uomo avverto un senso di struggente nostalgia con benefico effetto catartico per quei giorni irripetibili.

Memini ergo sum: ricordo quindi sono. Ma qui il ricordo è un Riessere di entrambi: Maestro e allievo, sodali per oltre un terzo di secolo.

L'incontro fra noi due germina agli inizi degli anni Settanta, quando fresco di iscrizione all'Albo, la borsa piena di ... entusiasmo per la professione – che grazie anche ai suoi insegnamenti ho amato fino ad anteporla alla famiglia – ebbi la fortunata occasione di un appuntamento con l'avvocato Nino Zangara, nel suo Studio.

Sin dal primo momento Lui fece cadere ogni mio timore reverenziale, mostrandomi il suo volto di padre e di uomo saggio, prima ancora che di professionista eccelso.

Al primo seguirono altri incontri che divennero Rito.

Egli già allora assisteva il Gotha della imprenditoria dell'Isola a tre punte, Trinacria amorosa, Arca triangolare che naviga sulle onde dei millenni: villaggio e Continente al tempo stesso.

E da Catania, accanto alla maestosità dell'Etna – che ciclicamente spiffera lapilli e rimette lava incandescente da far tremare uomini e cose – dirigeva con la precisione del comandante di una nave o di un aereo la sua attività professionale. La quale non si limitava al *Tributarista* per antonomasia, ma aveva una visione di insieme dei problemi a tutto tondo, di tal che i suoi assistiti scorgevano in Lui il professionista che vedeva oltre il contingente, leggeva nel domani e anticipava le soluzioni per l'azienda.

Tutti i grandi progetti per lo sviluppo della Sicilia lo hanno visto impegnato in primo piano a dare competenti, preziosi, apprezzati suggerimenti.

La vicepresidenza nazionale dell'A.N.T.I., (venuta dopo la presidenza della Sezione della

Sicilia Orientale), non lo schiodò mai dalla Terra degli ossimori – giardino e clausura, riso e pianto, allegoria e realtà, olivo e olivastro, luce e tenebra, speranza e dannazione, vita e morte ... – , dove il bene e il male si fondono e si confondono.

E qui – in questa Terra (*nec tecum nec sine te vivere possum*) della quale ci innamorammo col primo vagito e che non finiremo mai di amare – si è prodigato con tutte le energie per dare il suo contributo in termini professionali, umani, culturali. Soprattutto per il rispetto della legalità cui fu informata la sua vita, perché la Sicilia (“come metafora” e “come trappola”) non fosse considerata l'ultima regione d'Europa, ma viceversa la prima, come vuole anche l'Atlante se osserviamo il vecchio Continente dal basso verso l'alto.

Credeva nello spirito, nella intelligenza, nel sacrificio dei siciliani, che pur nella loro “isolitudine” lottano perché l'Isola-Continente diventi veramente una sorta di California d'Europa, stanti le bellezze naturali che dovrebbero far decollare adeguatamente il turismo, ma anche un crocevia collegato con ponti, ora reali ora ideali, all'Europa, all'Africa, al Medio Oriente.

Questo era Nino Zangara. Ma era anche – e mi piace ricordarlo così – marito e padre esemplare, nonché ineguagliabile, generoso e disinteressato dispensatore di sapere verso chi, come me, lo stimava e lo amava, come si usa fra allievo e Maestro.

Sempre pronto a dare, mai a chiedere, tutto proteso a far sì che l'amico, l'interlocutore, potesse ricevere risposte o azioni concrete, reali, risolutive.

E come tutti gli Uomini di spessore, in privato era di una semplicità e umiltà ammirevoli, tali da far cogliere in Lui gli atteggiamenti di un francescanesimo in versione da terzo Millennio.

L'ultimo nostro incontro fu suggellato dal solito abbraccio, stavolta più lungo, il cui calore ancora è impresso sul mio petto.

Grazie, grazie sempre, Maestro.

Giovanni Stella

Il redditometro: novità applicative e profili professionali

di Maria Cristina Bruno¹

*Vice Presidente del
Centro di diritto penale tributario,
Dottore Commercialista*

FONTI NORMATIVE

L'art. 38, co. 4, D.P.R. 600/1973 (rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche), nella sua originaria formulazione riproduceva, nella sostanza l'art. 137 del previgente T.U. delle II.DD. con l'unica variante dell'assenza del riferimento al tenore di vita del contribuente.

L'accertamento sintetico riguarda esclusivamente il reddito complessivo delle persone fisiche e può trovare applicazione in presenza di indici di capacità contributiva che facciano presumere che il contribuente sia in possesso di redditi superiori a quelli dichiarati.

Con D.M. possono essere modificati ed integrati i dati e gli elementi indicati nell'art. 2, D.P.R. 600/1973 al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di adattare i parametri utilizzati per la valutazione sintetica del reddito.

Disposizione attuativa della norma primaria è il D.M. 10/09/1992. Riporta in allegato una tabella ove sono elencati tutti i beni e i servizi indicatori del tenore di vita con importi da moltiplicare per dati coefficienti. Successivi aggiornamenti dei coefficienti si hanno con i provvedimenti dell'Agenzia Entrate per gli anni che vanno dal 2001 al 2007.

Il provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 20996 del 11/02/2009 ha aggiornato parametri reddituali e relativi coefficienti per il biennio 2008/2009. I

nuovi coefficienti comportano un leggero incremento dei risultati reddituali emergenti dall'accertamento (a parità dell'impatto di incremento patrimoniale: incremento del 2% del reddito stimato).

Il DL 112/2008, "manovra d'estate", (art. 83, commi da 8 a 15) convertito nella legge 133/2008, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento degli anni 2009/2011 ha previsto l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, sfruttando l'art. 38, D.P.R. 600/1973 sulla "base di elementi e circostanze di fatto certi", desunti dalle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori attraverso lo strumento del redditometro e delle indagini finanziarie. Si parla di circa 70 mila controlli nel triennio 2009/2011.

SOGGETTI COINVOLTI

L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza (progetto Cete - Controllo economico del territorio) definiscono annualmente le modalità della loro cooperazione sul piano dei controlli. Anche i Comuni sono coinvolti, in attuazione della sinergia tra enti locali e amministrazione finanziaria. Essi infatti, sono tenuti a segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

DEFINIZIONE DI REDDITOMETRO

La denominazione "redditometro" si usa per indicare gli strumenti di determinazione del reddito sintetico. È infatti, lo strumento che fornisce una

¹ Sintesi della relazione tenuta a Torino il 27 febbraio 2009 nel corso della tavola rotonda del Centro di Diritto penale tributario.

prima stima del reddito sinteticamente attribuibile alla persona fisica in base ad una scelta e misurazione di certi elementi indicativi di capacità contributiva, che altrimenti sfuggirebbe ad ogni imposizione, per più compiutamente attuare il dettato costituzionale che impone a tutti di concorrere alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva.

In pratica, sono individuati degli elementi indicatori di capacità contributiva (autovetture, abitazioni, collaboratori familiari,..) prevedendo per ciascuno di essi la divisione in classi (cilindrata, metri quadri ecc...)

Per ciascuna classe è fissata la spesa connessa alla disponibilità del bene. Tale importo è moltiplicato per un "coefficiente" che identifica la propensione media al consumo. In tal modo sulla base delle informazioni fornite dal contribuente si ottiene un valore che non è altro che la stima del suo reddito.

Una volta determinato il reddito sintetico l'Ufficio può emettere l'avviso di accertamento soltanto al verificarsi di ulteriori due condizioni oggettive:

- il reddito accertabile determinato in base agli elementi indicatori di capacità contributiva si discosta da quello dichiarato di almeno €
- gli scostamenti si verificano per due periodi di imposta.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 237 del 2009) ha stabilito che lo scostamento può riguardare anche due periodi d'imposta di scostamento non consecutivi. Ciò in contrasto con le circolari emesse dall'Agenzia Entrate in base alle quali l'incongruità doveva riferirsi a due annualità consecutive (circolari n. 49/E/2007, n. 101/E/1999, n. I/2/404/1997).

SELEZIONE DEI CONTROLLI

L'Agenzia delle Entrate, già con la C.M. n. 2 del 2007, aveva sottolineato l'esigenza, nella selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, di puntare l'attenzione sulle posizioni soggettive con evidenti manifestazioni di capacità contributiva incompatibili con i redditi dichiarati.

Con la circolare n. 49/E del 2007 l'Agenzia ha puntato i riflettori sulle cosiddette "famiglie fiscali". In pratica, per evitare che il controllo si concentrasse su soggetti che, in realtà, avrebbero potuto facilmente attribuire il possesso dei beni non a evasione, ma ai redditi di altri familiari, si prendono in considerazione i redditi dell'intera famiglia.

Tra gli strumenti di ausilio a disposizione vi sono:

- 1) **la lista selettiva AU Autovetture** con la quale sono state segnalate le persone fisiche che, sulla base dei dati forniti dalla Motorizzazione risultano aver immatricolato nell'anno 2003 autovetture di potenza uguale o superiore a 21 CV e per le quali il reddito complessivo convenzionale per gli anni 2002 e 2003 è risultato non coerente per almeno _ con il reddito dichiarato;
- 2) **la lista selettiva incrementi patrimoniali**, con la quale sono segnalate le persone fisiche che hanno dichiarato per il periodo 2002 e 2003 imponibili incongruenti rispetto al volume degli esborsi (ad es. compravendite) ricavabili da atti registrati.

Il redditometro ha recentemente arruolato le pattuglie stradali e la polizia marittima al fine di ottenere informazioni su contribuenti che conducono un alto tenore di vita e possiedono beni di lusso come autovetture, ville e appartamenti, yacht e natanti da diporto.

Nella rete dei controlli, anche le residenze estere fittizie.

A tal proposito, la legge finanziaria 2008 ha sostituito il sistema di presunzioni basato sui cosiddetti paesi black list a fiscalità privilegiata, con un regime esattamente opposto, nel quale i paradisi fiscali vengono individuati solo in via residuale rispetto ai paesi la cui fiscalità deve considerarsi invece non di favore (cosiddette white list). Anche nella "manovra estiva" si è ritenuto di dare ulteriore impulso all'attività di contrasto al fenomeno del trasferimento di sede all'estero delle persone fisiche, introducendo particolari forme di controllo da parte degli enti locali nei confronti dei soggetti che richiedono l'iscrizione nelle liste dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (c.d. AIRE).

CALCOLO DELLA FRANCHIGIA DEL 25%

Esistono programmi che applicano la norma secondo le corrette indicazioni ministeriali del 1993 e che prevedono l'applicazione del 25% a titolo di franchigia sul reddito sinteticamente attribuibile in base ai beni e servizi rilevanti per il redditometro.

Ad esempio se il reddito sintetico è pari a € 100.000:

- lo scostamento di € è pari a € 25.000 che costituisce la franchigia;
- la soglia di reddito al di sotto del quale può essere applicato il redditometro è uguale a € 75.000 cioè la differenza tra € 100.000 del reddito sintetico e la franchigia di 25.000.

Perciò a partire da un reddito dichiarato di € 75.000 il contribuente è escluso dall'accertamento da redditometro. A partire da un reddito di € 74.999,99 o d'importo inferiore, il contribuente è soggetto all'accertamento da redditometro, fermo restando che la non congruità deve verificarsi per un periodo di almeno due anni.

PROFILI PENALI

La recente emanazione da parte dell'A.F. delle istruzioni operative per l'applicazione del "redditometro", fornisce lo spunto per analizzare i potenziali profili di natura penale. Le fattispecie penali, contenute nel D.Lgs. 74/2000 suscettibili di interesse per l'esito dell'accertamento sintetico sono rappresentate dalle ipotesi di infedele dichiarazione ex art. 4, e di omessa dichiarazione, ex art. 5.

Questa seconda, sembra di più probabile integrazione, per effetto delle elevate soglie di punibilità che contraddistinguono, al contrario, la condotta di infedele dichiarazione e che raramente appaiono suscettibili di superamento in conseguenza delle elaborazioni derivanti dall'applicazione del cosiddetto redditometro.

Sebbene l'accertamento sintetico sia basato su elementi di fatto certi è purtroppo vero che da un fatto noto (elementi di spesa o di incrementi patri-

moniali) si giunge al fatto ignoto (il reddito) quindi si tratta di un procedimento presuntivo.

Occorre valutare gli effetti della presunzione tributaria in ambito penale, dal momento che tale istituto influenza sia la determinazione delle componenti attive e passive della base imponibile occultata, sia l'imposta evasa a questa correlata.

Se ne deduce che la prova penale non può in alcun modo formarsi sulla scorta di regole dettate dalla legge amministrativa, ma deve necessariamente integrarsi sulla base dei criteri stabiliti dal codice di rito.

L'accertamento sintetico appare quindi, astratto e inidoneo attraverso lo strumento del redditometro, a formare il convincimento del giudice in ordine alla responsabilità penale del soggetto passivo d'imposta.

PROFILI PROBATORI DEL CONTRIBUENTE
- CRITICITÀ' DELLO STRUMENTO

In primis occorre riflettere sulla inattaccabilità del concetto di fondo del redditometro che non può essere assolutamente contestato essendo di una semplicità disarmante. Anche se nel caso di selezione da "redditometro" si è innanzi ad un bivio: siamo in presenza di un soggetto che ha palesemente evaso dichiarando redditi insufficienti rispetto ai beni e allo stile di vita condotto o siamo in presenza di un difetto di disponibilità di informazioni da parte del fisco?

Il redditometro valuta la disponibilità del bene (il natante intestato alla società, non bene strumentale della stessa, è attribuito ai soci in base alle quote di partecipazione).

Il contribuente in seguito ad accertamento con redditometro può fornire le prove che giustificano le differenze tra il reddito dichiarato e quello sinteticamente attribuibile al redditometro dimostrando che:

- a) motivazioni ex legge art. 38 DPR 600/73
 - possiede redditi esenti, quali BOT, CCT e simili;

- è titolare di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (depositi bancari, buoni postali, dividendi,...)
- b) motivazioni ex circolare 49/E/2007
- utilizzo di finanziamenti
 - difesa familiare ("redditometro familiare")
 - utilizzo di denaro proveniente da donazioni, successioni ereditarie, vincite...
 - esercita attività d'impresa o di lavoro autonomo con proventi non tassabili o esenti
- c) altre giustificazioni
- il reddito conseguito non è quello effettivamente ottenuto per effetto della tassazione forfettaria prevista dalla legge;
 - l'imprecisione dello strumento presuntivo in vigore (gli indicatori sono sempre quelli, ormai datati – circolare 101/E/1999) non affinato sotto il profilo matematico/statistico
 - ha venduto beni immobili
 - i beni sono nella disponibilità di soggetti terzi che ne sostengono le spese
 - il denaro (in prestito o finanziamento) proviene da soggetti terzi (parenti) estranei al nucleo familiare
 - se l'A.F. richiede documenti o informazioni già possedute, violazione dell'art. 6 dello Statuto L.212/2000 e della legge 241/1990
- Gli Uffici dovranno esaminare la documentazione prodotta dal contribuente, valutandone la probatorietà in relazione al possesso ed effettivo utilizzo nello specifico periodo di imposta, nonché vagliare eventuali diverse giustificazioni anche riferibili ai componenti il nucleo familiare che pur non essendo espressamente considerate nel comma 6 dell'art.38 D.P.R. 600/1973 sono suscettibili di apprezzamento, quali ad esempio l'utilizzo di:
- finanziamenti;
 - somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite;
 - effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (ad es. redditi agrari tassati in base alle rendite catastali aggiornate);
 - somme riscosse fuori dall'esercizio di impresa a titolo di risarcimento patrimoniale.

Al riguardo si cita la sentenza della Cassazione n. 11389 del 21/03/2008 "è meritevole di annullamento l'avviso di accertamento in cui il contribuente abbia documentato di aver acquisito, a rate i beni ritenuti indici rilevatori di capacità contributiva attraverso un mutuo".

La documentazione acquisita sarà esaminata oltre che per procedere o meno con l'accertamento, anche per valutare la posizione fiscale dell'eventuale contribuente correlato. Qualora dovessero sussistere elementi di certa rilevanza fiscale si procederà con l'inserimento delle relative posizioni nel "piano dei controlli".

In ogni caso come ribadito dalla Cassazione con la recente sentenza n. 3316 del 11/02/2009, **l'onere della prova spetta sempre al contribuente**, è lui infatti a dover dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in maniera inferiore.

GIURISPRUDENZA

L'accertamento sintetico consiste nell'applicazione di semplici presunzioni (art. 2727 CC) in forza del quale l'A.F. è legittimata a risalire da un fatto noto (esborso di somme per l'acquisto di un immobile) ad un fatto non noto (sussistenza di capacità contributiva e di un dato reddito). Ciò genera l'inversione della prova che passa dall'A.F. al contribuente.

Cassazione n. 4624 del 22/2/2008: è nullo l'accertamento senza le repliche motivate dell'ufficio

Cassazione n. 11389 del 21/03/2008: è meritevole di annullamento l'avviso di accertamento in cui il contribuente abbia documentato di aver acquistato a rate (mutuo) i beni ritenuti indici rilevatori.

Cassazione n. 23690 del 15/11/2007: legittima l'accertamento sintetico fondato sui movimenti bancari.

Cassazione n. 436 del 26/10/2007 e n. 1924/07: il regalo ai figli e il possesso di auto storiche possono legittimare il ricorso al redditometro.

Le conseguenze fiscali della separazione tra coniugi

di Antonino Romano¹

Aspetti fiscali rilevanti quando il matrimonio si conclude. A seguito della separazione e conseguente divorzio, muta il regime patrimoniale tra i coniugi e, con esso, il trattamento fiscale dei beni e dei diritti loro assegnati. Si riepilogano i principali riflessi tributari.

DICHIARAZIONI DEI REDDITI

La separazione comporta, anzitutto, l'impossibilità di presentare la dichiarazione dei redditi con il Modello 730 in forma congiunta. Pertanto, ciascun coniuge presenterà autonomamente la dichiarazione, se in possesso di redditi che possono essere dichiarati con tale modello, al proprio datore di lavoro o CAF.

Per le dichiarazioni presentate in forma congiunta precedentemente alla separazione o al divorzio, entrambi i coniugi restano comunque responsabili e possono essere chiamati a rispondere dei redditi non dichiarati dall'altro coniuge.

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Ai fini fiscali, l'assegno di mantenimento corrisposto periodicamente a seguito di sentenza del giudice è deducibile dal reddito imponibile Irpef del coniuge che lo corrisponde e costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo riceve.

Quando il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento

dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo.

Il coniuge che riceve l'assegno di mantenimento

A seconda di come sono stati definiti i rapporti patrimoniali, le somme percepite dal coniuge, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, subiscono un trattamento fiscale diverso.

In particolare:

- quando è stata pattuita la corresponsione da parte di uno dei coniugi in favore dell'altro di un assegno periodico, in capo al coniuge che percepisce l'assegno si genera un reddito imponibile assimilato a quello da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. i). D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Pertanto, questi ha l'obbligo di riportare in dichiarazione dei redditi tali somme ed assoggettarle ad Irpef;
- quando dal tribunale, invece, viene stabilita, su accordo delle parti, la corresponsione di un assegno una tantum (in unica soluzione), la somma non è considerata come "reddito" e quindi non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'Irpef del coniuge che lo percepisce (cfr. Commissione tributaria centrale 24.11.1993).

Il coniuge che corrisponde l'assegno di mantenimento

Sono deducibili dal reddito di chi le eroga, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. c) D.P.R. 22.12.1986, n. 917, le somme corrisposte al coniuge, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o di annullamento

¹ Articolo tratto da www.commercialistatelematico.com per gentile concessione dell'editore, che si ringrazia.

del matrimonio, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Sono esclusi gli assegni o la parte degli assegni specificamente destinati al mantenimento dei figli o, se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota destinata al coniuge da quella destinata ai figli, la metà dell'importo erogato.

Non possono ridurre il reddito imponibile, invece, le somme corrisposte in un'unica soluzione.

Secondo quanto statuito dalla Commissione tributaria centrale, sezione IX, sentenza 8.03.1996, n. 1296, i contributi per il sostenimento delle spese condominiali relative all'appartamento occupato dal coniuge separato non costituiscono oneri deducibili, poiché non assumono la veste di "assegni alimentari".

Indeducibilità degli altri versamenti a favore del coniuge separato

Eventuali altri contributi concessi al coniuge separato, diversi dall'assegno periodico, non sono deducibili dal reddito. Ad esempio, non si possono dedurre le spese per arredare l'appartamento comprato in nome del figlio, con assegnazione dell'usufrutto alla madre, le spese di manutenzione straordinaria del medesimo e ogni altro onere attribuito al contribuente nella sentenza del giudice.

Assegni erogati dall'Istituto di Previdenza

L'istituto dell'"assegno familiare", come noto, ha, da qualche tempo, assunto la denominazione di "assegno al nucleo familiare". D'altra parte, l'istituto in parola prevede che il diritto alla corrispondenza appartenga al soggetto titolare di rapporto di lavoro subordinato e, quindi, l'erogazione del relativo importo (ulteriore retribuzione) compete soltanto ai lavoratori dipendenti.

Detto assegno, in caso di separazione coniugale, verrà erogato al soggetto-genitore/coniuge che convive con i figli ed al quale essi sono dati in affidamento e dovrà essere calcolato non già in base al

reddito del coniuge titolare del rapporto di lavoro subordinato; bensì in base ai redditi percepiti dal nucleo familiare del genitore con il quale i figli convivono (nucleo dal quale andrà escluso il coniuge separato).

In punto merita essere ricordata la sentenza della Cassazione, sez. lavoro, del 9 settembre 2003, n. 13200 che stabilisce, appunto, quale reddito valutare ai fini della determinazione dell'assegno e specifica alcune caratteristiche proprie dell'istituto in esame. Ciò è rilevante perché l'assegno al nucleo familiare è decrescente al crescere del reddito del nucleo familiare cui è destinato.

Il reddito del nucleo familiare di riferimento, infatti, è significativo proprio perché influenza l'importo dell'assegno erogato.

I punti salienti dell'assegno al nucleo familiare si possono così riassumere:

- 1) l'assegno è dovuto solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato;
- 2) l'erogazione è fatta al soggetto/genitore affidatario e convivente dei figli;
- 3) il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi assoggettabili ad IRPEF percepiti dai componenti del nucleo ed alla cui formazione concorrono anche i redditi esenti;
- 4) L'assegno compete al nucleo composto dal genitore affidatario e dai figli con lui conviventi (escluso il coniuge separato) e quindi è il reddito di detto nucleo che determina l'entità dell'assegno.

(Le norme di riferimento sono L. n. 151/75 e D.L. n. 69/88 convertito nella L. n. 153/88).

Pertanto la questione va analizzata caso per caso e sempre e soltanto in presenza di un rapporto di lavoro dipendente che costituisce il presupposto indefettibile per il diritto all'assegno.

LE DETRAZIONI IRPEF PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI

Come noto, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R.

22.12.1986, n. 917, la detrazione irpef è ripartita nella misura del 50 per cento, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, ovvero previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo più elevato.

In caso di separazione legale ed effettiva oppure divorzio occorre distinguere due ipotesi.

La prima, in cui la detrazione spetterebbe, in mancanza di accordo al coniuge affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.

La seconda, ove il genitore affidatario, ovvero in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro coniuge affidatario, un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione.

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO

Ai fini Irpef, un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, (sostanzialmente condiviso anche dalla giurisprudenza tributaria di merito), secondo il quale il diritto ad abitare la casa familiare, riconosciuto ad uno dei coniugi in caso di separazione legale o divorzio, costituisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale.

In particolare, ricorda la circolare ministeriale 18 maggio 2006, n. 17/E, punto 3. la Corte di Cassazione ha affermato che "il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all'esito del procedimento di separazione personale (o di divorzio), non è idoneo a costituire

un diritto reale d'uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge e non rientrando tra essi un provvedimento del genere" (Cass., Sez. I civile, 19 settembre 2005, n. 18476; Cass., 8 aprile 2003, n. 5455; Cass., Sez. Unite Civili, 26 luglio 2002, n. 11096; Cass., Sez. II civile, 18 agosto 1997, n. 7680; Cass., Sez. I civile, 2 aprile 1992, n. 4016).

Alla luce della giurisprudenza richiamata, al coniuge assegnatario della casa familiare, che non sia comproprietario o contitolare di diritti reali di godimento, non può essere imputato il relativo reddito fondiario ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Tuir, in base al quale i redditi fondiari sono imponibili in capo a chi ha il possesso dell'immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Pertanto, il reddito fondiario dell'immobile adibito a residenza familiare è imputabile al coniuge proprietario dell'immobile medesimo.

Le regole in materia di imposta comunale sugli immobili sono dettate dal decreto legislativo n. 504/92 e dalla risoluzione ministeriale 5.06.2008, n. 12/DF.

Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta.

Le disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, su di un immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

La norma estende esplicitamente al coniuge non assegnatario della ex casa coniugale i benefici previsti per l'abitazione principale, pertanto anche tale soggetto può usufruire dell'esenzione dall'ICI, introdotta dall'art. 1, decreto legge 27 maggio

2008. n. 93, a decorrere dall'anno d'imposta 2008, per l'unità adibita ad abitazione principale.

INTERESSI SUI MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA CASA

Ai sensi dell'art. 15, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, sono deducibili dal reddito gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale (sempre che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo all'accensione del mutuo).

La detrazione compete nella misura del 19 per cento dell'importo fino ad un massimo di € 4.000.000.

Si comprendono nell'ammontare detraibile:

- l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta;
- la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione;
- gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato);
- la cosiddetta provvigione per scarto rateizzato;
- le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, eccetera.

Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita), sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione d'ipoteca.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati per aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Per abitazione principale si deve intendere (vedi art. 15 del Tuir) quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Poiché tra i familiari si considera anche il coniuge separato, fino a quando non interviene la sentenza di divorzio, il contribuente che ha trasferito la sua dimora abituale, a seguito di separazione legale, non perde il diritto alla detrazione degli interessi per la propria quota di spettanza.

Il contribuente mantiene il diritto alla detrazione per la quota di competenza, in caso di divorzio, se presso l'immobile acquistato hanno la dimora abituale i suoi familiari (esempio i figli) anche se conviventi con l'ex coniuge, che non rientra più tra i suoi familiari.

SOLIDARIETÀ PASSIVA CONIUGI SEPARATI

Un ultimo argomento riguarda la valutazione della responsabilità dei coniugi per il pagamento dell'imposta e degli accessori se dopo la presentazione della dichiarazione congiunta, viene meno la convivenza matrimoniale.

Con sentenza n. 25708 del 10 dicembre 2007, la Corte di Cassazione ha statuito che la separazione personale dei coniugi non libera gli stessi dalla responsabilità solidale nei confronti del Fisco.

Dal libero esercizio della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi congiunta derivano tutte le conseguenze (vantaggiose ed, eventualmente, svantaggiose) previste dalla legge, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio. Persiste, pertanto, la responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta e degli accessori iscritti a ruolo a nome del coniuge a seguito di accertamento.

I commercialisti e la politica

di **Guglielmo A. Di Pietro**

Il Congresso nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, tenutosi a Torino dall'11 al 13 marzo 2009, prevedeva tra i temi congressuali quello dei commercialisti e la politica.

Il Commercialista, fin dalla riforma fiscale del 1973, ha svolto un compito essenziale per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica contribuendo attivamente a realizzare i volumi di prelievo fiscale, attraverso l'attuazione dei moderni sistemi informatizzati, ponendosi, quindi, a disposizione della Politica.

Egli svolge, pertanto, un ruolo sociale di garante per l'intero sistema Paese consentendo la realizzazione degli obiettivi della Politica, peraltro, senza mai averne avuto un riconoscimento formale da alcuno.

La Politica ha sempre beneficiato della nostra capacità di stare sul mercato a fianco delle Pmi senza alcun onere e senza riconoscerne il ruolo fondamentale svolto a vantaggio dell'intera collettività.

Pur tuttavia la nostra categoria professionale ha dato sempre prova di sapere operare nel rispetto dei principi deontologici ispirati fondamentalmente a tutela della fede pubblica.

Oggi occorre passare dall'attuale fase di "strumento tecnico" per la realizzazione degli obiettivi fiscali della Politica ad "agenti di sviluppo" economico-sociale del Paese. Contribuire, insieme con le altre parti sociali, alle scelte della Politica sui temi di sviluppo e di crescita del territorio.

Siamo pronti a mettere a disposizione la nostra professionalità al servizio del Paese.

La Politica non può essere la fonte di tutti i mali nè tanto meno può rappresentare la soluzione di tutti i problemi che investono la società attuale. Tutte le componenti sociali hanno il dovere di intervenire a garanzia dell'evoluzione del Paese.

Non si tratta di pensare ad entrare nella Politica ma, in piena coscienza, di assumersi la responsabilità di potere svolgere una funzione anche sociale a servizio dell'intera collettività e quindi collaborare, specialmente oggi, al ritorno ai valori reali del vivere civile. Senza peraltro scavalcare la Politica, alla quale spesso, però, sono state delegati compiti e doveri che vanno al di là dei fini strettamente istituzionali a cui essa è demandata.

Occorre una forte assunzione di responsabilità da parte di ciascuna componente della Società civile per riportare in equilibrio i vari aspetti della vita dell'uomo. Tale responsabilità non può essere demandata solo ed esclusivamente alla Politica.

Il nostro Presidente Nazionale Claudio Siciliotti, nel suo intervento al convegno organizzato a Roma il 3 dicembre 2008, ha così concluso *"Quando oggi diciamo tutti giustamente di tornare ai valori reali diciamo senz'altro una grande verità, purché, sia chiaro, in quel richiamo non pensiamo soltanto ai valori dell'economia, ma anche e soprattutto a una valutazione dei comportamenti individuali che sia basata sull'etica delle scelte, piuttosto che sull'estetica dei risultati"*.

È tempo di mettersi a disposizione della collettività per impegnarsi nel processo di crescita umana sociale ed economica della nostra società per garantire ai giovani un futuro pieno di sano ottimismo nel vivere la propria esistenza.

Anche quest'anno andrà molto il ... nero!

di Salvatore Spadaro

L'economia sommersa oscilla tra i 230 e i 250 miliardi di euro. Un valore che secondo gli ultimi dati Istat è pari al 16% del Prodotto interno lordo. In altre parole, posto che la ricchezza realmente prodotta in Italia è di 1.500 miliardi di euro annui, sfuggono dalle dichiarazioni dei redditi altri 250 miliardi di euro all'anno. In soli sette anni l'Italia potrebbe azzerare il suo debito complessivo di 1.700 miliardi di euro accumulato in 60 anni di Repubblica.

Ma c'è differenza tra l'economia sommersa e il valore dell'evasione stimato in circa 200 miliardi di euro. Una differenza dovuta all'elusione e all'erosione, cioè ai risparmi d'imposta ottenuti dai contribuenti attraverso la capacità di aggirare le disposizioni normative, grazie alla complicità di un ordinamento giuridico articolato in oltre tre milioni di leggi.

I risultati dell'economia sommersa sono stati presentati dall'Agenzia delle Entrate durante l'audizione presso la commissione per l'anagrafe tributaria della Camera dei Deputati nel mese di febbraio 2009, nel corso della quale sono stati individuati alcuni possibili rimedi per potenziare la lotta all'evasione.

I risultati evidenziano che si è di fronte ad un fenomeno generalizzato, tanto da indurre il direttore dell'Agenzia delle Entrate a definirlo con il termine di "evasione di massa". I settori in cui si evade di più rimangono quelli della ristorazione, del commercio, dell'edilizia e dei servizi alla persona.

Nel nostro paese mediamente ogni cittadino versa all'erario 6.700 euro all'anno di imposte contro i 5.800 euro di un tedesco e i 6.900 di un francese. I nostri cugini d'Oltralpe sborsano circa un centinaio di euro in più di noi, ma per pensioni, sanità, istruzione e tutte le altre voci della spesa sociale ricevono 9.500 euro, ossia 2.400 in più che in Italia. In Germania si arriva a 8.600 euro.

Le tasse da noi sono così elevate perché siamo costretti a mantenere una spesa pubblica eccessiva,

costituita per una buona parte da sprechi, sperperi ed inefficienze.

Qualcuno può obiettare che la pressione tributaria è così elevata anche perché c'è troppa evasione fiscale. Verissimo, per questo bisogna con coraggio far emergere il sommerso, facendo pagare le imposte a chi è completamente sconosciuto al fisco.

Gli sconosciuti nel nostro paese agiscono invece indisturbati, giacché, salvo rare eccezioni, nessuno è in grado di scovarli, impegnati come sono i nostri agenti del fisco ad effettuare verifiche burocratiche, quasi esclusivamente, nei confronti dei contribuenti che risultano censiti dal sistema, lasciando, invece, assolutamente inviolabili gli anonimi.

Gli anonimi sono invece tanti. Tra essi vi sono lavoratori dipendenti, che negli orari extra lavorativi svolgono una seconda attività sommersa (nella realtà locale soprattutto di tipo artigianale), vi sono i percettori di indennità di disoccupazione, nonostante di fatto siano regolarmente in forza lavoro, vi sono i percettori di canoni di locazione di immobili mai dichiarati, vi sono lavoratori autonomi, soprattutto nel settore artigianale e dei servizi, privi di partita Iva, vi sono soggetti che indisturbati effettuano compravendite immobiliari realizzando plusvalenze che rimangono latenti, ecc...

Ha ragione il Direttore dell'Agenzia delle Entrate quando definisce l'evasione italiana con il termine "di massa", significando che essa è strutturale o se si vuole un fenomeno culturale che investe tutti i cittadini a prescindere dalla classe sociale o dalla categoria lavorativa di appartenenza (si pensi che i dati ufficiali stimano che quasi due milioni di dipendenti pubblici svolgono un doppio lavoro, di cui uno sconosciuto al fisco).

Insomma in Italia, chi più e chi meno, non prova rossore a procurarsi dei risparmi di imposta, quando, invece, avuto riguardo all'attuale contesto economico, poter recuperare solo il 20% dell'evasione potrebbe consentire allo Stato di sostenere le numerosissime famiglie e le piccole imprese super indebitate.

Fino a quando i controlli continueranno ad essere eseguiti "d'ufficio", il Nero, continuerà ad essere di moda.

La posta elettronica certificata si fa strada nei nostri studi

Società e professionisti: è d'obbligo la PEC

di **Sebastiano Sardo**

Un nuovo passo in avanti nella direzione della semplificazione e della riduzione dei costi nei rapporti tra le imprese e tra queste e le pubbliche amministrazioni. È quanto scaturisce dall'art. 16, commi 6 e 7, del D.L. n.185/2008, entrato in vigore il 29/11/2008 e convertito in Legge il 28/01/2009 n. 2 (S.O. n.14/L alla Gazzetta Ufficiale del 28/01/2009) rubricato "*Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese*".

Il provvedimento imprime un'accelerazione allo sviluppo delle trasmissioni telematiche, introducendo l'obbligo per le società ed i professionisti di attivare un indirizzo di posta elettronica certificata, prefiggendosi l'ambizioso obiettivo di ridurre al minimo l'uso della carta ed i relativi costi (della stessa carta, di stampa, di invio, della successiva archiviazione cartacea, ecc...), risparmi che, nel complesso, dovrebbero essere, secondo il legislatore, abbondantemente superiori ai maggiori costi di attivazione e di mantenimento di un indirizzo di posta certificata.

La Posta Elettronica Certificata (detta anche posta certificata o PEC) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione, definite nel D.p.r. n.68 dell'11/02/2005 nonché nella circolare CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione) n. 49 del 24/11/2005, tali da rendere i messaggi opponibili a terzi, permettendo all'utilizzatore di sostituire la raccomandata e il fax nei rapporti ufficiali.

Il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) in vigore dal 1 gennaio 2006, ribadisce ulteriormente il valore legale della Posta Elettronica Certificata come strumento di trasmissione telematica.

La trasmissione viene considerata PEC solo se le caselle del mittente e del destinatario sono certificate. Se, al contrario, una delle caselle coinvolte nella

trasmissione non è una casella di PEC il sistema non potrà fornire la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, essenziale affinché il sistema di certificazione possa considerarsi completo.

Infatti, le fasi essenziali della certificazione sono quattro:

1. La certificazione dell'invio;
2. Il trasporto del messaggio;
3. La consegna del messaggio;
4. La certificazione della consegna.

In tutte e quattro le fasi un ruolo importante è rivestito dai provider del mittente e del destinatario.

1. Certificazione dell'invio

Quando il mittente invia un messaggio da una casella di posta certificata riceve dal gestore (cioè il provider presso il quale è stato attivato l'indirizzo di posta certificata) una **ricevuta di accettazione**, firmata dal gestore stesso, che attesta il momento della spedizione ed i destinatari (distinguendo tra quelli in possesso di un indirizzo standard e quelli dotati di PEC).

2. Trasporto del messaggio

Il gestore di posta certificata del mittente crea un nuovo messaggio, detto busta di trasporto, firmato dallo stesso gestore, contenente il messaggio originale ed i principali dati di spedizione; la busta di trasporto viene, quindi, inviata al gestore del destinatario perché questo possa verificarne l'integrità.

3. La consegna del messaggio

Il messaggio di posta certificata, dopo la verifica d'integrità, viene consegnato nella casella del destinatario inserito nella "busta di trasporto" del gestore.

4. Certificazione della consegna

Non appena effettuata la consegna il provider del destinatario invia al mittente un messaggio di posta, detto **ricevuta di consegna**, firmato dal gestore stesso, contenente, in allegato, il messaggio inviato ed i suoi eventuali allegati ed attestante l'avvenuta consegna del messaggio, la data e l'ora di consegna ed il contenuto del messaggio consegnato.

Quest'ultimo aspetto è di significativa importanza poiché differenzia la PEC dalla tradizionale raccomandata a.r.. Infatti, nel caso di invio di un messag-

gio PEC il mittente oltre ad avere la prova dell'avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario e della data di ricezione, come accade con la raccomandata a.r., riceve anche la prova, mediante messaggio firmato dal provider scelto dal destinatario, di tutto il contenuto che è stato recapitato.

Peraltro, i gestori di posta elettronica certificata sono obbligati a mantenere traccia, per 30 mesi, di tutti i principali eventi che riguardano la trasmissione e a fornirne copia, dietro richiesta, agli interessati.

Tornando alle disposizioni contenute nell'art. 16, commi 6 e 7, del D.L. 185/08, i tempi di adempimento all'obbligo di legge sono diversi per società e professionisti.

Infatti, il comma 6 dell'art. 16 prevede che tutte le società costituite dopo l'entrata in vigore del Decreto (29/11/2008) sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese (quindi entro 30 gg. dalla costituzione). Con una recente nota, datata 11 febbraio 2009, l'Unione delle Camere di Commercio d'Italia ha precisato che ove in sede d'iscrizione della società al registro imprese non venga indicato un indirizzo PEC l'ufficio dovrà, in attuazione dell'art.11 del D.p.r. n.581 del 07/12/1995 (regolamento di attuazione del registro imprese) sospendere il procedimento di iscrizione ed assegnare alla società un congruo termine per la regolarizzazione. In assenza di regolarizzazione, l'iscrizione potrà (non dovrà, secondo quanto indicato nella nota) essere rifiutata.

Invece, le società già esistenti alla data del 29/11/2008 devono comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata entro **tre anni** dalla data di entrata in vigore della presente legge (cioè entro il 29/11/2011).

È importante, inoltre, sottolineare che l'iscrizione dell'indirizzo PEC nel registro delle imprese e le successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Il comma 7 dell'art. 16 prevede, invece, che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (fra questi architetti, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, geometri, ingegneri, medici, notai, psicologi, ecc...) comunichino ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro **un anno** dalla data di entrata in vigore della presente legge (cioè entro il 29/11/2009). Gli ordini e i collegi dovranno pubblicare in un elenco consultabile in via

telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

A differenza delle società, nel caso dei professionisti la norma non distingue tra soggetti già in esercizio alla data di entrata in vigore della norma e soggetti che iniziano l'attività successivamente. Rimane da capire, quindi, entro quale termine dovranno effettuare la comunicazione al proprio ordine o collegio i soggetti che iniziano o che hanno iniziato l'attività dopo l'entrata in vigore della norma. In merito, sarebbe auspicabile un chiarimento ministeriale.

Va detto, infine, che la norma non è stata accompagnata dalla previsione di una sanzione a carico di coloro che non adempiono. Si tratta di capire, quindi, se e quale sanzione si renderà applicabile ai soggetti che non adempiono. In particolare per quanto riguarda le società, si tratta di capire se la comunicazione dell'indirizzo di posta certificata rappresenti un obbligo a carico degli amministratori i quali, qualora non vi provvedano entro il termine fissato dalla norma o vi provvedano in ritardo, incorreranno nella sanzione prevista dall'art. 2630 del c.c..

Le caselle di posta certificata di tutti i suddetti soggetti saranno consultabili gratuitamente da chiunque in forma telematica, presso albi e registri pubblici; in tal modo si darà vita ad un vero e proprio "domicilio elettronico" disponibile a tutti che permetterà a professionisti, aziende e P.A. di comunicare reciprocamente in maniera veloce e sicura.

Conclusioni

L'introduzione dell'obbligo di legge di attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata introduce, indubbiamente, una importante semplificazione nei rapporti tra le imprese e le Pubbliche Amministrazioni, producendo, inoltre, a regime, il non trascurabile effetto di assicurare un maggior rispetto per l'ambiente attraverso il risparmio di un'ingente quantità di carta.

Non si comprende, tuttavia, per quale ragione siano stati escluse dalla predetta misura le imprese costituite in forma individuale nonché i professionisti iscritti in albi non previsti per legge e quelli senza albo. Per le prime, infatti, è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, al pari delle società. Per i secondi, invece, il legislatore, in mancanza di un albo istituito per legge, avrebbe potuto prevedere un apposito registro pubblico nel quale registrare l'indirizzo di posta elettronica.

I Fondi FAS e FESR per i Programmi di riqualificazione urbana

di Salvatore Amore

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stato pubblicato l'invito a presentare manifestazioni di interesse per la costituzione di un Parco progetti regionale (P.P.R.) volto alla promozione di programmi di riqualificazione urbana, da finanziare con risorse provenienti dal F.A.S. (Fondo aree sottoutilizzate) e dal Programma comunitario F.E.S.R. 2007-2013.

Beneficiari

Possono presentare proposte i comuni siciliani, che, al fine del calcolo dei massimali di aiuto, vengono suddivisi in 4 categorie:

- 1) i comuni di Palermo, Catania e Messina;
- 2) i comuni capoluogo di provincia;
- 3) i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o unioni di comuni, i consorzi di comuni e le aggregazioni di comuni costituiti entro la data di scadenza del presente avviso nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalla legislazione nazionale e regionale, che rappresentano una popolazione complessiva almeno pari a 30.000 abitanti;
- 4) i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

Interventi ammissibili

Possono essere oggetto di sostegno gli interventi che hanno i seguenti requisiti fondamentali:

1. **Devono ricadere nei seguenti ambiti territoriali:**
 - a) centri storici in declino, contraddistinti da fenomeni di disagio sociale ed abitativi, crisi demografica (invecchiamento, fuga della popolazione, ecc.), difficoltà di integrazione delle nuove popolazioni straniere, criminalità ed insicurezza, degrado del patrimonio edilizio;

- b) quartieri o anche unità urbane opportunamente delimitate ad alta densità abitativa, nei quali sono rilevabili condizioni diffuse di marginalità sociale, disagio abitativo, elevata disoccupazione, insicurezza sociale, problemi di integrazione tra popolazioni. L'individuazione di tali aree dovrà essere supportata da rilevazioni statistiche per singole sezioni di censimento e/o da studi di carattere socio-economico che comprovino lo stato di degrado urbanistico, ambientale e sociale;
- c) aree produttive dismesse suscettibili di riconversione funzionale, individuate da rilevazioni statistiche e/o da studi di carattere socio-economico che comprovino l'attuale stato di perdita della funzione produttiva originaria;
- d) ripristino funzionale di edifici destinati all'aggregazione sociale.

I soggetti ammessi a presentare le proposte progettuali possono presentare due sole candidature scelte tra gli ambiti di intervento sopra indicati.

2. Devono riguardare i seguenti interventi:

- a) il recupero, potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria volte a migliorare l'accessibilità, la vivibilità e la sicurezza del contesto urbano, in coerenza con i contenuti della strategia tematica europea per l'ambiente urbano;
- b) l'incremento sensibile delle dotazioni di standard, della fruibilità degli spazi pubblici e di aree di aggregazione. Particolare attenzione va posta nella realizzazione di spazi pubblici di alta qualità e nella valorizzazione del paesaggio culturale urbano per il ruolo che essi rivestono nella qualità di vita dei cittadini nel rispetto della convenzione europea del paesaggio;

- c) il recupero, e/o riutilizzo, e/o adeguamento/completamento per la fruizione pubblica, di edifici ed aree degradate o suscettibili di degrado, che migliorino la qualità dei servizi della zona interessata e che evitino, nel contempo, il consumo di altro
3. Devono essere dotati di un livello di progettazione almeno preliminare; livelli più avanzati (definitivo, esecutivo) avranno punteggi premiali.
- 3) per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ovvero i comuni associati in raggruppamenti con popolazione complessiva almeno pari a 30.000 abitanti ogni proposta progettuale non potrà superare l'ammontare di 10 milioni di euro. Si definisce per proposta progettuale un singolo intervento o un insieme di interventi connessi con un'unica strategia di riqualificazione urbana;
- 4) per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ogni singola proposta progettuale non potrà superare l'ammontare di 1,3 milioni di euro. Si definisce per proposta progettuale il singolo progetto.

Spesa massima ammissibile e livello di aiuto

- 1) per i comuni di Palermo, Catania e Messina ogni singola proposta progettuale non potrà superare l'ammontare di 30 milioni di euro. Si definisce per proposta progettuale un singolo intervento o un insieme di interventi connessi con un'unica strategia di riqualificazione urbana;
- 2) per i comuni capoluogo di provincia ogni singola proposta progettuale non potrà superare l'ammontare di 20 milioni di euro. Si definisce per proposta progettuale un singolo intervento o un insieme di interventi connessi con un'unica strategia di riqualificazione urbana;

Non è richiesto un livello minimo di cofinanziamento da parte dell'ente proponente; tuttavia è previsto un punteggio premiale per cofinanziamenti aggiuntivi.

Termini di presentazione e riferimenti

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gurs. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 17/04/2009.



Un'iniziativa in tema di semplificazione da segnalare ai clienti

Al via nei comuni della provincia di Siracusa lo sportello unico delle Attività Produttive

Nei Comuni della provincia di Siracusa si è aperta la **“Rete degli Sportelli Unici per le Attività Produttive”**, gestita attraverso il Coordinamento della Provincia Regionale di Siracusa. Sin dalla Sua istituzione, l'Ordine ha partecipato attivamente alla fase di *startup*, culminata con la presentazione del portale e dei servizi tenuta il 6 novembre 2008 presso la nostra sede.

I Comuni (ad oggi esclusi solo quelli di Melilli e Priolo Gargallo) hanno adottato un'unica modulistica e unici iter procedurali; le pratiche vengono gestite attraverso un unico sistema informatico.

Attraverso il Portale <http://siracusa.suap.info/> è possibile, cliccando sulla voce “avvia l'attività” trovare, Comune per Comune, le attività economiche maggiormente frequenti, con la Domanda Unica e tutta la modulistica, suddivisa per Uffici ed Enti, già predisposta, scaricabile e compilabile in formato Microsoft Word o Excel.

Esiste poi una sezione che raccoglie la normativa e le leggi che attengono alla semplificazione attraverso il SUAP (<http://siracusa.suap.info/index.php?id=70>).

Utilizzando il canale informatico o recandosi presso gli Sportelli Unici Comunali, i cui riferimenti si trovano nella sezione relativa ai procedimenti e alla modulistica (<http://siracusa.suap.info/index.php?id=165>), sarà possibile predisporre e consegnare tutta la documentazione per TUTTI gli Enti allo Sportello Unico, che provvederà a farla pervenire a chi di competenza e a ricevere le autorizzazioni necessarie a comporre l'Atto Unico Finale da consegnare, come risposta unica, all'impresa o al tecnico autorizzato dalla stessa.

Al momento della consegna della documentazione, è necessario, al fine di costituire la banca dati e di sveltire ulteriormente le procedure, consegnare quanto più materiale possibile anche in formato elettronico (su CD o inviandolo per posta

elettronica all'indirizzo e-mail dello Sportello Unico interessato).

Il sistema consente, come è già avvenuto in molte parti d'Italia ma anche in Sicilia, di velocizzare le procedure, di concentrare i rapporti tra P.A. e imprese (e tecnici) in un unico punto che è proprio lo Sportello Unico.

La rete degli Sportelli di Ragusa, ad esempio, che è partita a metà del 2006, ad oggi ha circa 600 pratiche evase nel suo sistema (si tratta di pratiche con la partecipazione di vari Enti e di una certa complessità perché gli esercizi di vicinato, per esempio, non sono compresi) e ormai questo tipo di procedura è divenuta consuetudine vantaggiosa per tutti. La si può consultare all'indirizzo <http://superadev.sispi.it/supera/jsp/home.do?sportello=ragusa>.

Per questo motivo, è necessario che i professionisti aiutino questo processo di rinnovamento, di trasparenza e di semplificazione della P.A..

Inoltre, dal 24 febbraio scorso gli Enti (Soprintendenza, Genio Civile, Vigili del Fuoco, Ispettorato Foreste, ecc.) dovranno restituire all'impresa la documentazione per richieste di pareri, autorizzazioni, nullaosta che non provengano dagli Sportelli Unici, secondo quanto prescrive la legge (Capo II, art. 4 Sub 2Bis del DPR n. 440/2000).

In questa fase di avvio e di messa a punto del sistema, occorre quindi rivolgersi agli Sportelli Comunali (di persona o attraverso il Portale) e, nel caso in cui verifichiamo che ci sono problemi di efficienza, occorre segnalarli allo Staff della Provincia (Dott. Francesco Collura, Tel. - Fax 0931-61759, e-mail: collura.suap.prov.sr@gmail.com).

Il nostro Ordine partecipa ai lavori del Coordinamento Provinciale SUAP, con un rappresentante all'interno del Comitato Tecnico che materialmente gestisce le attività della rete degli Sportelli.

6 aprile 2009

Una pagina bianca
il nostro fiore
per le vittime
del terremoto
in Abruzzo.

Per non dimenticare.

Si è tenuto a Siracusa un importante convegno patrocinato dal Ministero dell'Ambiente

Bilancio ambiente e sostenibilità: nuove opportunità per la categoria

Il bilancio ambientale è quel documento diffuso al pubblico e redatto periodicamente all'interno dell'organizzazione, per mezzo del quale l'impresa/l'ente descrive le sue principali problematiche ambientali, il suo approccio strategico, la sua organizzazione per la gestione ambientale, le azioni messe in atto per la protezione ambientale e documenti, con dati, statistiche e indicatori, il proprio impatto (il bilancio ambientale) ed eventualmente gli aspetti finanziari connessi con l'ambiente (spese correnti e di investimento). Per le amministrazioni pubbliche rappresenta un rendiconto politico-istituzionale in materia ambientale, costruito su una base di indicatori (sistema dei conti ambientali) inerenti lo stato dell'ambiente e le pressioni del sistema antropico sull'ambiente stesso.

Il contenuto del nuovo art. 2428 del Codice Civile (di recente modificato con il D. Lgs. 32/2007) prevede che la relazione sulla gestione dei bilanci delle società deve contenere anche le **"informazioni attinenti all'ambiente ed al personale"**.

Il D. Lgs. 139/2005 (Ordinamento Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), all'art. 1, comma 3, lettere o) e p) riconosce competenza tecnica agli iscritti alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per:

- la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;
- la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato l'11 marzo scorso una dettagliata informativa in proposito, evidenziando le **informazioni ritenute obbligatorie sull'ambiente** (*danni causati all'ambiente accertati con sentenza, sanzioni per danni o reati ambientali, emissioni gas a effetto serra*) e quelle volontarie (*strategie ambientali, efficienza ambientale in termini di utiliz-*

zo dell'energia, dei materiali e dell'acqua, di emissioni e di smaltimento rifiuti, il tutto da misurare con indici di eco-efficienza).

In data 15 aprile 2009 è stato altresì approvato dal CNDCEC il **Glossario economico-ambientale e di sostenibilità** al fine di facilitare la comprensione della terminologia utilizzata in campo ambientale, fornendo per ogni termine la relativa definizione con parole semplici e comprensibili.

Due documenti importanti che sono stati illustrati nel corso di un convegno, tenutosi il 18 aprile 2009 a Siracusa, nell'ambito delle manifestazioni del G8 Ambiente (evento mondiale ospitato nella città aretusea). All'incontro, patrocinato dal Ministero dell'Ambiente, dopo i saluti delle autorità presenti, tra i quali il Sindaco della città Roberto Visentin ed il Presidente della Provincia Nicola Bono, hanno partecipato anche i Consiglieri Nazionali Mimmo Piccolo e Giovanni Parente. Dopo l'introduzione di Massimo Conigliaro, Consigliere dell'Ordine di Siracusa, le relazioni tecniche sono stati svolte da alcuni dei più titolati esperti a livello nazionale in tema di bilancio ambientale, come la prof.ssa Chiara Mio, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia e coordinatore del Gruppo di Lavoro Bilancio Ambientale del CNDCEC e la dott.ssa Clementina Chieffo, Presidente della Commissione Consulenza Ambientale del CNDCEC. Angelo Riccio, Responsabile Sostenibilità e Governance ASSQ ERG, ha portato l'esperienza di un grande gruppo petrolifero nel processo di gestione e rendicontazione del rapporto di sostenibilità.

La presenza qualificata non solo dei colleghi, ma anche del mondo accademico e imprenditoriale, ha trovato altresì gratificazione dal patrocinio del Ministero dell'Ambiente e dalla piena apertura e disponibilità testimoniata dal Direttore Generale dott. Marco Lupo nel suo intervento.

NANNI DI GIACOMO

La gatta di San Basilio

Serarcangeli Editore, Roma 2008, pp.125, € 12,00

Bipolare è quella forma di depressione che costringe l'ammalato alla continua alternanza fra periodi di tristezza, cupo grigiore e paura di vivere con periodi di euforia, sovraccitazione e propensione alla creatività.

“Gli estremi mi toccano”, diceva André Gide.

È la sorte degli esseri umani che oscillano fra ilarità e dolore, della natura altalenante fra tempesta e sereno, della vita stessa intrisa di contrasti che si incontrano, scontrano, alternano.

Ed è anche il destino degli animali che non sfuggono ai contrasti umorali e perciò della “gatta i San Basilio che chiagni e ridi”, come recita il proverbio calabrese, al quale è ispirato il titolo del bel lavoro di Nanni di Giacomo, pseudonimo di Giovanni Tranfo, nato a Napoli, di sangue calabrese, vissuto a Roma dove ha svolto l'attività di Magistrato, Presidente nel settore penale.

Il libro consta di 18 racconti che, come avverte il risvolto di copertina, “oscillano come l'umore della gatta di San Basilio, fra i due poli del comico e del drammatico”.

Non di circostanza voluta si tratta ma di casualità, tipica del teatro della vita, che tra finzione e realtà ospita nel suo palcoscenico attori e comparse a scomparsa, lasciando recitare commedie e tragedie ad uomini che più spesso di quanto non si creda, indossano i panni, talvolta di dottor Jekyll, talaltra di Mr. Hyde.

È la vita stessa mutevole gioco, metafora, ora verità ora inganno, ora sincerità ora menzogna.

Dal bagaglio di esperienza di uomo e di magistrato l'Autore ha ricavato, senza dover attingere alle fonti della fantasia, le storie di fatti reali. Storie che riversate sulla pagina scritta, rese concrete e visive agli occhi del lettore, oscillano come l'umore della gatta di San Basilio, non diversamente di come oscilla il pendolo di un antico orologio a parete.

Così, casualmente e senza volerlo, queste 125 pagine hanno il pregio di raccontare episodi – “luci della ribalta”, mi vien di dire – altalenanti fra il dolce-amaro rito del vivere. Perché rito è la vita, rivelandosi forse il saper vivere il mestiere più difficile.

I “fatti”, narrati con mano felice, “sono sorprendenti, gli uomini un po' meno ...”, si legge ancora nel suddetto risvolto di copertina, nel tentativo di ricavare una “morale” dalle storie.

Ma gli uomini, inquilini in transito sul pianeta che ci ospita, siamo composti da una “sostanza”, chiamiamola così, non proprio di ottima fattura, e ogni uomo è un mondo e sé, ma a contatto coi propri simili fa derivare effetti inimmaginabili a priori, salvo poi a vederne il risultato, sia esso un abbraccio fraterno o una miscela esplosiva ...

Così i fatti, così gli uomini raccontati da di Giacomo

con una prosa suadente e accattivante, che attinge alla migliore scrittura letteraria, non meno di quanto risenta del forbito linguaggio giuridico.

Piacevole connubio comunque, di sicuro effetto per il lettore che una volta preso in mano il volume lo lascerà solo a lettura ultimata. Perché il sortilegio della scrittura lo coinvolge sino a travolgerlo, facendo sì che avanti i suoi occhi appaiano scene, personaggi, dialoghi, nei minimi dettagli siccome narrati. E ogni racconto, frutto di vita vissuta, può ben dirsi paradossale proprio perché, in fondo, il paradosso è la quintessenza della umana esistenza.

Ognuno dei racconti merita alcune riflessioni che il lettore saprà trarre da sé.

Qui desidero scrivere in breve del primo che ho letto aprendo il libro a caso, passando poi alla lettura degli altri. Ha per titolo “Un fattaccio”.

Un merciaio settantenne s'accende nei sensi fino a perdere la testa per la sua giovane commessa, nubile.

E fra retrobotteghe e sedili d'auto si consuma la passione amorosa. Lei, poi, trova un ragazzo e al vecchio amante spiattella tutto comunicandogli la fine immediata della relazione.

L'amante umiliato mendica un ultimo bacio d'addio e con lucida e fredda predeterminazione la strangola.

La moglie, all'apparenza all'oscuro di tutto, in realtà a conoscenza di ogni cosa, si era portata dalla ragazza spiegandole che non poteva troncarsi immediatamente la relazione, necessitando il tempo adeguato perché l'amante trovasse rassegnazione, pena il suo suicidio.

Al processo celebratosi avanti la Corte di Assise di Roma l'Autore sostenne l'accusa e per il reo confesso chiese, codice alla mano, ventiquattro anni di reclusione.

Il giovane difensore, del quale l'Autore con stile e signorilità non comuni tesse le lodi, svolse il suo ruolo con dignità. La sua arringa penetrò nei cuori dei giurati e la Corte inflisse dieci anni di carcere.

L'accusa annunciò subito appello.

Alla porte dell'ufficio dell'Autore bussò la moglie del condannato: capelli bianchi e ordinati su un corpo minuto e magro che portava ancora gli esiti di una bellezza che fu.

Lo supplicò di abbandonare l'appello.

In quei dieci anni, argomentò, il marito sarebbe morto in carcere, la ragazza era morta e lei avrebbe portato con sé “il peso e l'umiliazione della solitudine e quello più forte della pietà. Tre vittime per un unico errore”.

Congedandosi gli si accostò per un suggerimento sussurrato, ma che pesa come un macigno, taglia come una lama di rasoio, fa rabbrivire anche i convitati di pietra: “Lei dovrebbe processare la Vita!”.

Giovanni Stella

SEBASTIANO BURGARETTA

Sovente all'animaGirasole edizioni, Valleverde (Ct) 2008,
pp.77, € 15,00

“Simile a un colombo viaggiatore /il poeta porta sotto l'ala/ un messaggio che ignora”. Così Gesualdo Bufalino in uno dei suoi splendidi aforismi.

Me ne sono ricordato ieri sera, quando Sebastiano Burgaretta, prendendo la parola per un breve ringraziamento, emozionato, ha detto di scoprirsi vieppiù ignoto a se stesso, dopo aver ascoltato Giuseppe Traina, docente di italianistica presso l'Università di Catania, dipartimento di Ragusa, mons. Giuseppe Greco, vicario generale dell'Arcidiocesi di Siracusa e Paolo Giansiracusa, storico dell'arte, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Catania.

Era il 15 aprile 2009 e nel “Globe”, ad Avola, si è tenuto un Convegno, meglio chiamarlo Simposio, perché in effetti tal è stato, sul libro di poesie *Sovente all'anima*, di Sebastiano Burgaretta, in bella veste grafica con carta uso mano antica.

Le relazioni sono state intervallate e allietate da pezzi musicali, suonati al flauto, e dalla lettura di poesie scelte dal volume, a cura di Mirella Parisini, Erminia Gallo e Donata Munafò.

L'edizione si avvale di una ricca prefazione (che merita uno scritto a sé), del poeta e filologo spagnolo Juan Miguel Domínguez Prieto, con testo a fronte tradotto dall'ispanista Rosa Rossi. È inoltre arricchita da bei disegni di Corrado Frateantonio, presente anch'egli al tavolo dei relatori, in una sala gremita di pubblico interessato e attento a un argomento oggi non certo di moda, ma sostanzialmente rimasto per addetti ai lavori, che, con vigore e passione, portano avanti il vessillo di quest'arte nobile o, se vogliamo, di questo “prodotto assolutamente inutile quasi mai nocivo” (così Montale a Stoccolma il 14 dicembre 1975, all'atto di ricevere il premio Nobel per la letteratura dalle mani del re Gustavo di Svezia). E in una Società in cui tutto è nocivo ...

Anche l'arte della poesia fa parte del mistero. I versi appartengono al poeta finché questi li ha dentro di sé, come il magma in un vulcano, ma, una volta spifferati fuori, sono lapilli (o lava incande-

scente) che restano a macerare in un cassetto fra i tanti, finché le fiamme della purgazione non li divorano. Se però l'autore cede alla tentazione di pubblicarli, non sono più suoi ma di *tout le monde*, dei lettori che li leggeranno, apprezzandoli o stroncandoli secondo un proprio convincimento, una personale valutazione, talora, anzi molto spesso, lontana dai motivi di ispirazione del poeta; di quel poeta che Pessoa definì “...un finitore, / (e) finge così completamente/ che arriva a fingere che è dolore/ il dolore che davvero sente”.

La poesia è travaglio interiore non dissimile dal parto della donna, dunque prima dolore, dipoi gioia per la nuova creatura, che magari l'autore stesso stenta a credere essere frutto del proprio ingegno.

Pertanto, anche se in forte crisi di lettori, l'arte della poesia – come ben avvertì Quasimodo, cantandone la perenne attualità – non potrà che esistere, finché esisterà l'uomo, se è pur vero quanto Addamo scrisse: “Sarà solo un poeta /a dichiarare estinta l'era dei poeti”.

Tre sezioni, come una triade divina, compongono l'opera poetica ultima nata di Sebastiano Burgaretta: *Colori, Parole e Sovente all'anima*, quest'ultima anche titolo del volume.

L'autore non è nuovo alla poesia, tutt'altro. Ha già pubblicato in versi: *Diario del Golfo* (1992), *L'ala del tempo* (1995), *Epigràffi* (1998) con lo pseudonimo di Vanesio Mercuriale, *Mpizzu ri fuddia* (1999), *Anàstasis* (2000), *Trame del Mediterraneo* (2003), *Le 'olàm* (2004), *Rrèpitu per due dicembre* (2008). Lavori tutti ricchi e densi di interesse, dove si nota un impegno civile e di memoria di un passato talora ancora vivo e presente.

Con quest'ultima opera Burgaretta segna un salto di qualità, una evoluzione positiva e propositiva nella sua poetica, sia in relazione ai testi precedenti, sia con riferimento alla lingua.

Accantonato l'impegno civile, c'è ora la ricerca, riuscita, di un linguaggio nuovo, di una creatività della parola, che è anche ricerca, questa pure riuscita, di un nuovo stile. E, per arrivare a ciò, si è avvalso di molti riferimenti alle lingue Greca, Spagnola e Araba, che sono poi le lingue parlate dalle popolazioni che hanno dominato la Sicilia. Lavoro, questo, che non può non far auspicare ora anche il ritorno del Mediterraneo quale crocevia essenziale con un

ruolo di centralità in termini culturali e socio-economici fra l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente.

Se il tema dominante e, come dire, musicale, della poesia di Burgaretta è sempre riconoscibile, in questo lavoro la musicalità trova una nuova armonia e una nuova tonalità, entrambe ancor più pregnanti, che conducono a quel salto in avanti di cui dicevo prima.

La ricerca di un nuovo linguaggio inventivo, creativo, è circostanza che in passato abbiano già avuto modo di sperimentare con Montale, Gadda, Consolo ..., ai quali ora si aggiunge Burgaretta.

La sua parola è cura dell'assoluto, tende a un dialogo col lettore, con una vocazione metafisica che volge, sottotono, a un ritorno a Dio, il quale qui parla attraverso i silenzi, la natura, la storia.

L'influenza dei poeti arabi antichi e moderni è presente, come lo è quella di spagnoli e persino caraibici.

Ma il richiamo più forte, forse, è quello greco con l'eco della letteratura che in questa terra fa ancora parlare di una grecità sicula, che interamente ci appartiene.

L'azzardo più bello si avverte nella composizione grafica dei versi – la poesia che dà il titolo al libro, ad esempio – dove la voce di poeta autentico volge al metafisico, all'intangibile, alla presenza

divina – forse il vero tema dominante – che il poeta avverte costantemente e sussurra al lettore.

Addirittura, da laico, penso di poter dire che Burgaretta, uomo di grande fede religiosa, in quest'opera, con l'uso di un linguaggio nuovo, attraverso i colori abbia voluto operare una sorta di ricognizione degli elementi essenziali della natura, e attraverso la parola abbia inteso colloquiare coi propri simili, per giungere infine all'anima, mezzo ultimo e diretto per un suo dialogo con Dio.

In un testo così non poteva mancare il richiamo a Dante, presente ben cinque volte, perché è il padre della nostra lingua, ed è a lui che bisogna attingere, se si vuole elevare la qualità del discorso.

Qui il discorso di Burgaretta, per iniziati certamente, ma anche per lettori che intendono apprezzare una qualità nuova di parola poetica sforzandosi di seguirla, è sicuramente un punto fermo che sarà oggetto di numerose visite di critica e di pubblico, desiderosi di dissetarsi a quel "Sovente all'anima / distilla / il tempo / gocce / dal sapore ineffabile d'amore. / Torna verde lo stupore antico. / Lontano gli occhi della mente / a incontri celebrati dentro il cuore. / Il filo d'arianna mai reciso, / del labirinto persa la memoria, / allunga al cielo l'ombra del suo arco".

g.s.

Monitoraggio indirizzi E-mail degli iscritti all'Ordine di Siracusa

Nell'ambito di un più vasto programma finalizzato alla realizzazione di un portale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa, integrato con un sistema di gestione documentale, il Consiglio sta predisponendo quanto necessario affinché ciascun iscritto possa accedere in maniera semplice ed immediata ai dati e alle informazioni sia di carattere generale (eventi, seminari, notizie) che di carattere personale (comunicazioni, crediti formativi, etc.).

Affinché ciò sia possibile, è necessario che ciascun iscritto posseda ed utilizzi un indirizzo di posta elettronica, che viene assunto dal sistema come casella di recapito di tutti i documenti ed i messaggi gestiti dalla procedura. Questa scelta, oltre ad essere in sintonia con l'attuale stato dell'arte in materia di informatica, ha anche il

pregio di ridurre i costi della comunicazione *latu sensu*, sia quindi con riferimento alla spedizione della corrispondenza, sia alla produzione di carta che, una volta letto il messaggio, è destinata ad essere eliminata. Il tutto senza poi considerare la rapidità e la "quasi" interattività dei messaggi.

In tale ottica, è stata avviata nei giorni scorsi una attività di monitoraggio, a mezzo e-mail, degli indirizzi di posta elettronica degli iscritti all'Albo e ai Praticanti. Si rinnova pertanto l'invito a chi non lo avesse già fatto di:

- fornire a mezzo e-mail all'indirizzo:

segreteria@odcecsiracusa.it il proprio indirizzo di posta elettronica;

- comunicare ogni eventuali successiva variazione dell'indirizzo.



ISTITUTO NAZIONALE
DEL DRAMMA ANTICO
FONDAZIONE ONLUS

XLV CICLO DI RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE

Edipo a Colono
Medea
di Euripide
di Sofocle

Teatro Greco di Siracusa

9 MAGGIO
21 GIUGNO
2009

Numero Verde 800 542 644 / www.indafondazione.org

